

Roma, 26 Gennaio 2021

Prot. D21/662

27 GEN. 2021

DETERMINAZIONE A CONTRARRE**IL PRESIDENTE****Premessi**

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali sono da considerarsi *"organismi di diritto pubblico"*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *"i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento"*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al D. L. 16 Luglio 2020, n. 76 c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con modificazioni dalla Legge dell'11 Settembre 2020 n. 120 (di seguito, Codice);
- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, che prevedono espressamente, in particolare al punto 5.1, che: *"Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, [...] per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti[...]"*;

Considerato che

- il contratto per l'affidamento del servizio di consulenza per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro – CIG: Z712BA5CB2 (Prot. n. D20/314), sottoscritto in data 24 Gennaio 2020 con la I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale, per la durata di 12 (dodici) mesi, è prossimo alla scadenza (24 Gennaio 2021);



- il Fondo ha la necessità di individuare un Operatore Economico, abilitato all'Albo Fornitori istituito da For.Te., con cui avviare una trattativa diretta, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di analogo servizio per la durata di 36 (trentasei) mesi, in considerazione di tutte le attività e degli adempimenti a cui lo stesso è tenuto, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto finora già attuato;
- è stata attivata la selezione per l'individuazione degli Operatori Economici, iscritti alla categoria merceologica di riferimento e con le capacità tecniche-professionali richieste in ragione dell'oggetto dell'affidamento, a cui inoltrare, alla luce del principio di concorrenza, formale richiesta di preventivo;

Ritenuto che

- è indispensabile, nelle more dell'espletamento della nuova procedura, prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione con la I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale, in scadenza al 24 Gennaio 2021, al fine di garantire la continuità del servizio, ed, in particolar modo, dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale secondo il disposto del Decreto Legislativo n. 81/2008, tale da assicurare, nell'attuale situazione emergenziale, la collaborazione prevista dalla normativa vigente con il Datore di Lavoro e con il Medico Competente;
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dall'accordo originario;
- la proroga è disciplinata dall'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;
- l'Art. 6.1 del Contratto sottoscritto prevede espressamente la facoltà per il Fondo di richiedere una proroga, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **fino ad un massimo di 6 (sei) mesi**;
- con la Delibera n. 384 del 17 Aprile 2018 ed il parere AG 33/2013 del 16 Maggio 2013, l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (Art. 97 Cost.), *"nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"* (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582

Preso atto che

- l'Operatore Economico I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale, per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, al fine di garantire la continuità del servizio, in attesa del completamento della procedura attivata per l'individuazione di un nuovo contraente;
- è congruo stabilire un termine contrattuale massimo di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dal 25 Gennaio 2021, fatto salvo il diritto di recesso anticipato a favore del Fondo da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'Art. 1671 c.c., qualora si addivenga al reperimento di un nuovo contraente prima dell'11 Marzo 2021;
- il corrispettivo per il suddetto periodo da corrispondere alla I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale è per un importo massimo complessivo pari ad Euro 484,48 (quattrocentottantaquattro/48) al netto di IVA, in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2021 di adeguato impegno di spesa nel capitolo "Attività Gestione", sottovoce "AG2.3.3 – Consulenze";
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall'ANAC, "quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. nelle more dell'espletamento della nuova procedura, di autorizzare il R.U.P. alla "proroga tecnica", ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto in corso di esecuzione (CIG: Z712BA5CB2) con la "I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale" (Codice Fiscale: 097218440580 – P.IVA: 10492081004), con sede legale in Via Santa Croce in Gerusalemme, n. 63 – 00176 Roma (RM), limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
2. che la proroga tecnica del contratto, da formalizzare attraverso la trasmissione via PEC di una comunicazione da controfirmare per accettazione, è concessa per un periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni, a decorrere dal 25 Gennaio 2021, fatto salvo il diritto di recesso anticipato a favore del Fondo, da esercitare con un preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della



- “I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale”, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’Art. 1671 c.c. qualora si addivenga all’individuazione di un nuovo contraente prima dell’11 Marzo 2021;
3. che il corrispettivo per il suddetto periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni, al fine di assicurare la continuità del servizio, da corrispondere alla “I.N.F.A.P. Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale” è per un importo massimo complessivo pari ad Euro 484,38 (quattrocentottantaquattro/38) al netto di IVA , in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l’annualità 2021 di adeguato impegno di spesa nel capitolo “Attività Gestione”, sottovoce “AG2.3.3 – Consulenze”;
 4. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 21 Gennaio 2020 (Prot. n. D20/228), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma della proroga;
 5. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Acquisizione di beni, servizi e lavori”.

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582



Firmato da ARENA PAOLO

Dettagli ▲

La Firma è stata verificata correttamente

Salva Certificato

Data della verifica: 27/01/2021 10:09:19 (UTC)

Data della firma da PC: 27/01/2021 09:05:52 (UTC)

Nome: PAOLO

Cognome: ARENA

Codice fiscale: TINIT-RNAPLA68C28H501G

Identificativo del certificato (IUT): 21457465

Tipo di certificato: Sottoscrizione

KeyUsage: A

Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)

Ente certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale del certificato X509: 39419021229931896952428561496647585703

Scadenza del certificato: 19/06/2023 23:59:59 (UTC)

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.2

Explicit Text: **Il presente certificato e' valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.**

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Qualified service: true

Service status: <http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/Svcstatus/granted>

Country code: IT

Dati CRL / OCSP

Aggiornamento OCSP: 27/01/2021 10:00:56 (UTC)



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-01-27 10:11:13 (UTC)

File verificato: \\172.16.32.210\RedirectFolders\sv.nunzi\Desktop\CONTRATTI CONSULENTI FIRMATI DAL PRESIDENTE\Determina proroga tecnica INFAP_Salute e sicurezza_CIG_Z712BA5CB2.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: ARENA PAOLO

Firma verificata: OK (Validated at: 27/01/2021 10:09:19)

Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 27/01/2021 10:00:56

Dati del certificato del firmatario ARENA PAOLO:

Nome, Cognome:	ARENA PAOLO
Numero Identificativo:	21457465
Data di scadenza:	19/06/2023 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,

Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>

Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.8.2

Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del certificato: Il presente certificato e' valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.